

LICENZE E CONTRIBUTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

[disposizioni aggiornate ad ottobre 2021]

L'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto ha come principale finalità di coadiuvare in forma stabile l'Ordinario diocesano e gli enti ecclesiastici posti sotto la sua giurisdizione in tutto ciò che riguarda la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'adeguamento liturgico e l'incremento dei beni culturali ecclesiastici e dell'arte sacra.

L'Ufficio, in particolare, mantiene i contatti e collabora con la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del protocollo d'Intesa del 27 dicembre 1997 tra la Regione e la Diocesi di Aosta. Esso ha il compito di istruire tutte le pratiche relative agli interventi di restauro conservativo dei beni di proprietà ecclesiastica sul territorio della Diocesi e ha il dovere di vigilare sullo svolgimento degli stessi. Mantiene inoltre i rapporti con l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e ha il compito di istruire tutte le pratiche relative alle richieste di contributo mediante i fondi 8x1000 da inoltrare annualmente alla CEI. Si ricorda che i beni culturali ecclesiastici sono tutelati da una normativa nazionale, il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e che qualsiasi intervento che li riguarda necessita di autorizzazione rilasciata dagli organi di tutela competenti, nel caso della Valle d'Aosta dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali. Pertanto i responsabili di interventi non autorizzati sono perseguibili penalmente.

È inoltre necessario non dimenticare che qualsiasi intervento di restauro sui beni culturali ecclesiastici costituisce un atto di straordinaria amministrazione, ai sensi del decreto generale promulgato dal vescovo Mons. Giuseppe Anfossi in data 22 giugno 2009 (in cui sono individuati atti di straordinaria amministrazione "l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore" e "ogni atto relativo a beni immobili e mobili di interesse liturgico, artistico storico o culturale").

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il ricorso preventivo all'Ordinario diocesano per ottenere l'autorizzazione all'intervento. In tal senso, è bene ricordare che, in forza dell'articolo 7, comma 5, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1985 n. 222, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell'autorizzazione può comportare l'invalidità dell'atto, oltre che per l'ordinamento canonico anche per quello civile, con le conseguenze del caso a carico dell'Ente e dei suoi Amministratori.

Procedura per le domande di AUTORIZZAZIONE per lavori di restauro dei beni ecclesiastici, mobili e immobili, di interesse culturale.

Per rispondere a esigenze di chiarezza e trasparenza, al fine di rendere più veloce l'iter amministrativo e sollevare il più possibile i parroci [Legali Rappresentanti dell'Ente] da incombenze burocratiche la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione dovute in base a quanto sopra specificato è la seguente:

Le domande di autorizzazione con relativi progetti e documentazione, indirizzate all'Ordinario diocesano, vanno compilate sull'apposito modulo, disponibile sul sito www.diocesiaosta.it (Documenti >Modulistica BCE>IDMA>Modello 8).

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal Parroco e corredata dal parere del Consiglio parrocchiale degli affari economici.

Alla domanda di autorizzazione vanno inoltre allegati i seguenti moduli debitamente compilati e sottoscritti dal Parroco, anch'essi disponibili sul sito www.diocesiaosta.it (Documenti >Modulistica BCE):

- il piano finanziario e la fattibilità economica (Modello A)
- la disponibilità economica alla data di presentazione della domanda (Modello B)
- la situazione debitoria alla data di presentazione della domanda (Modello C)

Le domande vanno presentate all'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, presso la Curia vescovile, via Mons. de Sales 3/a, 11100 Aosta. A tale proposito, si ricorda ai parroci [Legali Rappresentanti dell'Ente] di invitare i professionisti incaricati a prendere preventivo contatto con il suddetto Ufficio diocesano per ottenere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione e dei progetti da allegare.

Le domande sono esaminate sia dall'Ufficio e, ove necessario, dalla Commissione diocesana per l'arte sacra sia dall'Economo diocesano e, se necessario, dal Consiglio diocesano per gli affari economici e dal Collegio dei Consultori. In base ai pareri formulati e all'eventuale consenso l'Ordinario diocesano approverà o meno la domanda.

Per il restauro degli organi a canne è necessario prendere contatto direttamente con l'Ufficio diocesano che provvederà ad organizzare un sopralluogo con un consulente esperto in materia.

Ottenuta la licenza dell'Ordinario diocesano, le domande saranno inoltrate direttamente dall'Ufficio beni culturali ecclesiastici alla Soprintendenza regionale al fine di ottenere l'autorizzazione ai lavori.

I progetti allegati alle domande di autorizzazione devono presentare le seguenti caratteristiche:

Interventi architettonici - i progetti devono essere firmati solo ed esclusivamente da architetti iscritti all'Albo;

Interventi di restauro artistico - i progetti devono essere redatti e sottoscritti solo ed esclusivamente da restauratori abilitati e accreditati negli elenchi pubblicati dalla Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura e accreditati presso la locale Soprintendenza regionale.

Interventi che interessano entrambi gli ambiti (architettonico e artistico) è necessario allegare due documentazioni distinte, che verranno indirizzate dall'Ufficio diocesano ai diversi servizi competenti della Soprintendenza regionale.

Si fa presente che le domande di autorizzazione relative alla manutenzione straordinaria e al restauro degli immobili e delle opere artistiche di proprietà ecclesiastica saranno accolte dalla Soprintendenza regionale solo e soltanto se inoltrate dall'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici. Le domande presentate dai professionisti incaricati o dai parroci [Legali Rappresentanti dell'Ente] direttamente agli uffici della Soprintendenza saranno fermate.

Ottenuto il nulla osta dell'Ordinario diocesano e della Soprintendenza regionale è possibile predisporre eventuali domande di contributo. Se invece non è intenzione presentare richiesta di contributo è necessario inoltrare all'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici comunicazione di inizio lavori.

Disposizioni circa le richieste di CONTRIBUTO per lavori di restauro dei beni ecclesiastici, mobili e immobili, di interesse culturale.

Richieste di contributo alla Regione autonoma Valle d'Aosta

Ai sensi della Legge Regionale n. 27 del 10 maggio 1993, l'Amministrazione regionale in questi anni ha messo a disposizione dell'Ente ecclesiastico un contributo finanziario volto a coprire il 80% della spesa ammissibile sia per il restauro architettonico sia per il restauro artistico. E' tuttavia importante precisare che al momento, a causa dell'attuale congiuntura economica, non è garantito un esito positivo alle richieste di contributo eventualmente presentate. In ogni caso, anche per la presentazione delle domande di contributo alla Regione, si invitano i parroci [Legali Rappresentanti dell'Ente] a indirizzare i professionisti incaricati all'Ufficio diocesano per i beni culturali per ottenere tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione. Per la presentazione delle domande di contributo alla Regione è necessario tenere presente che:

sono ammessi contributi solo sugli edifici di culto (chiese, cappelle e santuari). Al momento non sono previsti contributi sulle case parrocchiali.

non sono ammessi contributi per adeguamenti liturgici, interventi sugli impianti di riscaldamento e sugli impianti elettrici;

le richieste devono essere presentate prima di iniziare i lavori, altrimenti non potranno essere prese in considerazione;

sono ammessi più contributi per un medesimo edificio ed è accolta la suddivisione in lotti.

Richieste di contributo alla Conferenza Episcopale Italiana

La conferenza episcopale italiana ogni anno mette a disposizione di ogni Diocesi una quota variabile derivante dall'8x1000 esclusivamente per gli interventi architettonici, strutturali e impiantistici (impianti elettrici e di riscaldamento), per il restauro degli organi a canne e per gli impianti antifurto. I professionisti incaricati devono quindi prendere contatto con l'Ufficio diocesano per i beni culturali per essere informati circa la documentazione da predisporre per l'inoltro delle domande e il preciso iter amministrativo da seguire.

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda deve essere presentata all'Ufficio diocesano beni culturali ecclesiastici entro e non oltre il 30 giugno dell'anno corrente.

Per la presentazione delle domande di contributo alla CEI è necessario tenere presente che:

- sono ammessi a contributo gli interventi strutturali che riguardano non solo gli edifici di culto ma anche i campanili e le case canoniche
- non sono ammessi a contributo gli interventi sulle aree esterne degli edifici
- sono ammessi a contributo impianti antifurto e di video sorveglianza solo relativamente agli edifici di culto (non per le case parrocchiali)
- non sono ammessi a contributi interventi sugli impianti audio e di amplificazione
- non sono ammessi a contributo i restauri di opere d'arte, decorazioni murali, scavi archeologici, saggi stratigrafici

- non sono ammessi a contributo i corpi illuminanti (nel caso di rifacimento degli impianti elettrici)

Le richieste devono essere presentate tassativamente prima di iniziare i lavori, altrimenti non potranno essere prese in considerazione. (E' ammessa la richiesta di anticipo lavori per un solo cantiere a diocesi). Qualora il contributo non possa essere erogato per mancanza di fondi, si potrà ripetere la domanda l'anno successivo soltanto se i lavori non sono iniziati.

Ottenuto il finanziamento i lavori devono iniziare tassativamente entro otto mesi dalla data di decreto di concessione dello stesso. Si invita a non richiedere il contributo se non si è certi di iniziare i lavori nei tempi stabiliti: i fondi stanziati e non utilizzati vanno persi, precludendo la possibilità ad altre parrocchie di accedere ai finanziamenti.

Ottenute le autorizzazione dell'Ordinario diocesano e della Soprintendenza regionale per i beni e le attività regionali e dopo aver presentato eventuale domanda di contributo alla Regione e/o aver ottenuto esito positivo alla richiesta di contributo dalla CEI è necessario inoltrare all'Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici comunicazione di inizio lavori.